



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 08/09/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**FERRARA COSTANTINO**, Presidente e Relatore

**DE NICTOLIS ROSANNA**, Giudice

**MARRA ANTONIO MASSIMO**, Giudice

in data 08/09/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 153/2023 depositato il 14/02/2023

**proposto da**

Grazyna Elzbieta Kazana - KZNGZY75C52Z127Z

**Difeso da**

Benito Fuoco - FCUBNT53T04E715P

Nicola Fuoco - FCUNCL85C17C034S

**ed elettivamente domiciliato presso** studiofuoco@pec.it

**contro**

Ag.entrare - Riscossione - Latina

**Difeso da**

Antonio Di Nuzzo - DNZNTN75M01E791X

**ed elettivamente domiciliato presso** antonio.dinuzzo@avvocatismcv.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190030911317000 BOLLO 2017

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra Kazana Grazyna Elzbieta propone ricorso contro la cartella di pagamento n. 05720190030911317000 avente ad oggetto la riscossione della tassa automobilistica per l'anno 2017.

Nel ricorso, eccepisce la prescrizione delle somme, soggetta al termine triennale, nonché l'assenza del presupposto per l'applicazione del tributo, per non essere proprietaria né utilizzatrice di alcun veicolo nell'anno in oggetto di recupero. Chiede l'annullamento della cartella con vittoria di spese.

Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, lamentando il proprio difetto di legittimazione passiva per tutte le questioni sollevate dalla ricorrente, di esclusiva competenza dell'ente titolare del credito, con conseguente inammissibilità del ricorso e condanna alle spese per la ricorrente.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

Val la pena di ricordare il principio ormai granitico espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui <<il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014, Rv. 630633-01; Sez. 5, Sentenza n. 8370 del 24/04/2015, Rv. 635173-01; Sez. 5, Ordinanza n. 10528 del 28/04/2017, Rv. 644101-01; Sez. 5, Sentenza n. 8295 del 04/05/2018)>>.

Nel caso di specie, la contribuente ha rivolto e notificato il proprio ricorso contro la cartella di pagamento al concessionario che l'ha emessa, il quale aveva l'onere di chiamare in causa l'ente titolare del credito, qualora lo avesse ritenuto legittimato a contraddire ai motivi d'impugnazione. Di contro, non risulta che il concessionario abbia chiamato in causa l'ente titolare del credito.

Non spetta al giudice adito alcun ruolo nell'eventuale integrazione del contraddittorio, di cui è eventualmente onerato il concessionario, né tantomeno tale adempimento, ovvero la chiamata in causa del terzo, può ritenersi particolarmente gravoso, tale da legittimare un differimento dell'udienza.

Nel merito, va rilevata la fondatezza dei motivi di ricorso, sia per quanto concerne la prescrizione triennale, trattandosi di un tributo del 2017, richiesto con una cartella notificata nel 2022, sia per quanto concerne la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti per l'assoggettamento al tributo, laddove la ricorrente afferma di non integrarli affatto. Peraltro, sotto il profilo dell'eccepito difetto di legittimazione del concessionario, va notato come l'avvenuta prescrizione dipende da una tardività della notifica effettuata dallo stesso, allorché il ruolo risulta consegnato dall'ente titolare e reso esecutivo nell'anno 2019, mentre

la cartella viene notificata soltanto nel 2022, ovvero oltre il termine triennale che sarebbe scaduto al 31/12/2020.

Non si applica neppure la proroga disposta dalla normativa emergenziale da Covid-19, la quale prevedeva la possibilità di differire di due anni le notifiche delle cartelle, ma soltanto per i carichi affidati all'Agente della riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021 (DL 41/2021, articolo 4, comma 1), quando invece nella specie l'iscrizione a ruolo era precedente a tale periodo.

L'attività di notifica della cartella, è noto, rientra nelle competenze del concessionario della riscossione, ragion per cui lo stesso non può essere tenuto indenne dalle spese, oltre per il fatto di non aver proceduto alla chiamata in causa del terzo, ulteriore ragione che lo conduce a rispondere degli esiti della lite.

Il ricorso va perciò accolto con condanna alle spese che si liquidano in Euro 1.000,00 oltre oneri accessori, se dovuti, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

**P.Q.M.**

La Corte di Giustizia di I Grado di Latina accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 1.000,00 oltre oneri accessori se dovuti.

Il Presidente relatore

Dott. Costantino Ferrara